

- (a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
- (b) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezione fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente uno o più delle operazioni seguenti:
- pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
  - taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati,
  - selezionatura,
  - etichettatura,
  - condizionamento,
  - refrigerazione,
  - congelamento,
  - surgelamento,
  - scongelamento, separazione.

La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro. La sospensione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano.

- (c) Tuttavia la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.
-